

PALMIERI



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0702519 25/10/2017 11,26  
Mitt. : MOVIMENTO CINQUE STELLE POMIGLIANO D'ARCO

Ass. : Valutazioni Ambientali

Classifica : 52.5. Fascicolo : 153 del 2017



UD 06 - ~~UD 06~~  
19/10/2017

Dipartimento per la Salute e le Risorse Naturali  
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema  
U.O.D. Valutazioni Ambientali - Autorità Ambientale  
Dr. Brancaccio Simona  
De Gasperi, 28- 80133 Napoli  
[5.uod07@pec.regione.campania.it](mailto:5.uod07@pec.regione.campania.it)

Regione Campania – DG Ambiente Ecosistema 50 06 00  
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni Ambientali  
Dottore Michele Palmieri  
Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli  
[dg.05@pec.regione.campania.it](mailto:dg.05@pec.regione.campania.it)

**Oggetto: Osservazioni su impianto compostaggio in Pomigliano d'Arco, di cui all'avviso pubblicato sul BURC n. 66 del 4 Settembre 2017**

Premesso che:

- sul numero del Burc in oggetto è stata pubblicato l'avviso, corredato di specifica documentazione, relativo alla Verifica di Assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 152/2006, per l'intervento di realizzazione impianto di compostaggio del Comune di Pomigliano d'Arco, in località SP Pomigliano-Acerra;
- il comma 4 dell'art. 19 del d. lgs. 152/2006 prevede la possibilità per chiunque abbia interesse di presentare le proprie osservazioni all'autorità competente.
- gli scriventi firmatari della presente, in qualità di consiglieri comunali e rappresentanti della comunità elettorale, avendo ricevuto specifico mandato dai cittadini portatori di interesse di presentare la presente interpellanza ed osservazione al progetto in oggetto con idoneo atto di delega;

Considerato che:

- il sito, individuato dal comune di Pomigliano d'Arco per ospitare l'impianto di compostaggio, è posizionato sulla strada Provinciale Pomigliano-Acerra ed è rintracciabile nei lotti, i cui riferimenti catastali sono foglio 3, particelle 110, 111, 708, 4125, 4127, 1396, 1397, 4133, 4131, 4129.
- in allegato alla propria manifestazione d'interesse, il comune inviava anche una scheda informativa fornendo informazioni e dati circa il sito e l'impiantistica scelta.

- successivamente alla manifestazione d'interesse, veniva effettuato un sopralluogo del sito, del quale non risulta essere redatto nessun verbale perché, come affermato nella nota della Struttura di Missione del 19/01/2017, esso era di carattere meramente ricognitivo e che, allo stato attuale risultano essere in corso le istruttorie tecnico/amministrative di verifiche a protezione del territorio.

Tutto ciò premesso, riportiamo di seguito le nostre considerazioni in merito a quanto indicato in progetto, poiché esse paiono necessarie alla compiuta espressione del parere di idoneità o non idoneità del sito comunale individuato.

### **1. Riguardo l'estensione dell'intervento:**

è necessario fare chiarezza a tale riguardo in quanto l'area interessata non è indicata in maniera univoca, infatti:

- a) a pag. 2, al paragrafo 2 - *inquadramento territoriale ed urbanistico* dello studio di fattibilità, si descrive la localizzazione dell'impianto di compostaggio in un'area di 11.500mq circa.
- b) Nello stesso paragrafo (2 a pagina 2) si descrivono poi ulteriori 7 zone, per una estensione complessiva di 95.700,00mq senza indicarne la destinazione d'uso.
- c) È pertanto fondamentale chiarire la destinazione d'uso e funzionale che il progetto prevede per i circa 84.000mq che risultano individuati nel paragrafo d'inquadramento e poi manchevoli di descrizioni progettuale.

### **2. Riguardo alle diverse destinazioni urbanistiche delle aree coinvolte:**

tale precisazione è fondamentale poiché i lotti richiamati e non descritti a livello progettuale hanno diverse destinazioni urbanistiche, con le rispettive prescrizioni normative. L'area individuata è ubicata a ridosso del centro edificato, infatti:

- a) è posta a circa 20ml dalla perimetrazione del centro edificato di cui all'art. 18 della Legge 865/71 (*Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione*);
- b) è posta a circa 20ml dallo stabilimento industriale dell'Alenia Aeronautica ed a circa 60ml dai suoi edifici industriali, ricadenti in zona A.S.I. (Area di sviluppo industriale) e pertanto qualsiasi intervento è subordinato al rispettivo nulla osta;
- c) è posta a circa 300,00m dagli aggregati residenziali più vicini;
- d) è posta a circa 600,00m dal liceo Classico Scientifico Statale Vittorio Imbriani;
- e) sorge in area con media densità abitativa, occupata da una popolazione di 251-500 abitanti (cfr. tavola 4 - *Carta Infrastrutture Densità Abitativa* del vigente piano di protezione civile approvato nell'ottobre 2015);

- f) ricade in area ad alto rischio incendio di cui alla tavola 7 - *Carta rischio incendi interfaccia* del vigente piano di protezione civile approvato nell'ottobre 2015);
- g) cade a ridosso di un tratto principale storico di viabilità per come è individuata la giacitura della strada Pomigliano Acerra dalla tavola P.07.12 *fattori strutturanti del paesaggio* del Piano Territoriale di Coordinamento;
- h) è adiacente ad un asse del reticolo idrografico individuato dalla tavola P.07.12 *fattori strutturanti del paesaggio*, del Piano Territoriale di Coordinamento;
- i) l'area è attraversata, per tutto il suo confine nord, da quello che il vigente Piano Regolatore Generale individua come *tracciato rurale storico da recuperare*.
- j) L'area, per circa la totalità della sua estensione, è di proprietà privata, infatti risulta così frazionata e intestata alla sezione territorio dell'agenzia delle entrate:

Foglio	Particella	Destinazione	Superf. mq	Ditta catastale
3	110	Semin. Irrig.	5.660,00	MONDA FELICE
	111	Semin. Irrig.	152,00	REA ANTONIO n. POMIGLIANO D'Arco il 26/11/1951
	708	Semin. Irrig.	268,00	COMUNE DI POMIGLIANO D ARCO
	4125 (già 709)	Semin. Irrig.	1.744,00	ROMANO VINCENZO
	4127	Semin. Irrig.	721,00	ROMANO SILVIO n. NAPOLI il 24/10/1957
	1396	Semin. Irrig.	1.684,00	SOCIETA' POMIGLIANO AMBIENTE S.P.A.
	4133 (già 1398)	Semin. Irrig.	1.245,00	SOCIETA' POMIGLIANO AMBIENTE S.P.A.
Sup. Totale			11.474,00	

### **3. Riguardo alla vocazione del territorio:**

- a) l'ambito urbano in cui è previsto l'insediamento dell'impianto di compostaggio è chiaramente connotato da vocazione agricola di cerniera tra attività produttive (storiche) ed aggregati residenziali. Tale destinazione è peraltro presente nelle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento: *“l'ambito interessato dalla proposta d'insediamento ricade infatti in area che presenta precisi rapporti spaziali di contiguità o inclusione con le aree urbanizzate centrali o periferiche, ovvero intercluse tra più aree urbanizzate con una elevata contiguità insediativa, ove maggiormente si concentrano le pressioni edificatorie e di trasformazione per usi extragricoli e più forti sono i rischi di compromissione della struttura produttiva primaria e della qualità ambientale. In queste aree si dovrà puntare alla realizzazione di un equilibrio stabile fra sistema agricolo, sistema delle risorse naturali e sistema urbano attraverso la riduzione delle pressioni urbane sulle attività produttive agricole, la tutela e l'arricchimento delle presenze naturali e del paesaggio, la creazione e valorizzazione di spazi di fruizione*

*ricreativa e di rigenerazione ecologica, anche al fine di potenziare le rete ecologica (rigenerazione aria, acqua, suolo)”*

- b) Gli obiettivi di pianificazione sovra ordinata per l’ambito indagato dovrebbero essere, diversamente dall’insediamento in previsione:
- valorizzare i caratteri consolidati del paesaggio rurale;
  - individuare e delimitare le aree idonee a garantire la continuità delle attività agricole;
  - individuare le aree da destinare alla realizzazione di attrezzature ricreative e per il tempo libero, prevalentemente non edificate (aree di verde attrezzato, attrezzature per lo sport;...), riducendo al minimo indispensabile la sottrazione di aree agricole;
  - salvaguardare le aree di maggiore fertilità o utilizzate per colture specializzate o considerate rilevanti dal punto di vista paesaggistico;
  - individuare e salvaguardare i corridoi verdi esistenti favorendo la connessione di aree agricole marginali o intercluse.

#### **4. Riguardo alle componenti ambientali:**

- a. **Qualità dell'aria:** il comune di Pomigliano d'Arco rientra tra i comuni della provincia nord di Napoli, interessati ad un notevole peggioramento della qualità dell'aria. Infatti in questa zona è posizionata una centralina ARPAC di monitoraggio della qualità dell'aria. Essa è in funzione dal 01/05/2015 e da allora segnala una media di sforamenti del PM10 superiore al limite stabilito per legge. Infatti la normativa vigente stabilisce che : *...il valore giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno.* Nell'anno 2015 gli sforamenti, registrati e certificati dall'ARPAC, sono stati di 92 eventi. Nell'anno 2016 gli sforamenti, registrati e certificati dall'ARPAC, sono stati 55. Alla data del 11/04/2017, ultimo giorno di pubblicazione, sono stati registrati ben 35 sforamenti. Tali dati sono pubblicati e accessibili sul sito dell'ARPAC e di essi si allegano i bollettini di prospetto di sintesi dei dati della qualità dell'aria registrata nelle aree controllate tramite centraline. Come noto, gli impianti di trattamento di rifiuti come quello in esame sono inclusi nell'elenco **delle industrie insalubri di cui all' art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie** compreso nel **D.M. 5 settembre 1994** (G.U. n. 220 del 20.09.1994, s.o. n. 129), e pertanto *“debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni “* a meno che non sia fornita la prova certa che *“il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato”*. Tale prova certa può essere fornita esclusivamente dalla totale assenza di emissioni in atmosfera, ovvero di impianto sigillato e con emissioni nulle, certificato da apposito ente di controllo estraneo alla proprietà a cui partecipino anche rappresentanti dei cittadini, in quanto, come già detto, la situazione delle emissioni in atmosfera nel comune di Pomigliano è già ampiamente fuori controllo come attestato dalle misurazioni condotte dall'ARPAC e sopra descritte ed in considerazione delle quali risulta impossibile autorizzare un ulteriore impianto che comporti emissioni in atmosfera, in quanto ciò comporterebbe per il Sindaco il reato pertinente di disastro ambientale e l'aver cagionato danni alla salute dei cittadini nonché della normativa in materia di emissioni in atmosfera.
- b. **Qualità delle emissioni in acqua:** non appaiono descritte le modalità di evacuazione e di conferimento dei percolati.

- c. **Qualità delle emissioni sui suoli:** non appaiono descritte le modalità di assicurazione della qualità dei suoli e gli impegni al ripristino della stato *ex quo ante* a fine del ciclo di vita dell'impianto o in caso di sua dismissione anticipata a seguito della prevista diminuzione della quantità di rifiuti conferiti ai sensi del principio "Rifiuti zero".
- d. **Qualità del prodotto in entrata:** come noto, l'impianto di compostaggio ipotizzato ha in previsione di essere alimentato con la frazione organica degli RSU (FORSU). Tale frazione organica è definita come "rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato", con esclusione pertanto di altre matrici organiche che non provengano dalla filiera alimentare umana, in quanto portatrici di sostanze contaminanti che impedirebbero la classificazione come "compost" del prodotto finale. E' dunque necessario, già in fase di progettazione, preliminare, escludere qualsiasi provenienza del materiale in ingresso all'impianto che non appartenga alla RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PRODOTTI ALIMENTARI UMANI DI SCARTO. SONO DUNQUE ESCLUSI I MATERIALI CHE PROVENGONO DALLA RACCOLTA STRADALE O FORNITI DA ALTRI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI.
- e. **Qualità del prodotto in uscita:** Come altresì certamente noto, affinché sia possibile autorizzare un impianto di produzione di un qualsiasi prodotto, è necessario che il commercio di quel prodotto sia legale; il prodotto in uscita dall'impianto dovrà quindi possedere tutte le caratteristiche previste dalla legge, ed in particolare l'assenza di qualsivoglia pericolosità per gli esseri umani e per l'ambiente (art. 14 del **Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi**), ed in particolare rispondere ai requisiti previsti dal D. lgs. 75/2010 in materia di ammendanti, nonché a quelli previsti dai regolamenti REACH e CLP in materia di certificazione dell'assenza di sostanze pericolose nel prodotto, nonché in materia di imballaggio, etichettatura, e dotazione di scheda tecnica e scheda di sicurezza del prodotto finito. Considerata l'estrema variabilità della composizione del prodotto in entrata, la composizione del prodotto in uscita e le relative analisi di certificazione, condotte da un ente terzo estraneo alla proprietà, dovranno essere condotte per ogni lotto di produzione.
- f. **Criticità del rapporto Sentieri, tumori infantili e patologie oncologiche:** sulla base di quanto pubblicato sul sito del registro tumori della ASL NA3Sud nel documento "Analisi delle criticità del rapporto Sentieri: i tumori infantili in Campania" (<http://www.registrotumorinapoli3sud.it/node/74>), a firma del Dr. Mario Fusco, Direttore del Registro Tumori della Regione Campania c/o la ASL Napoli 3 Sud, si apprende che "l'eccesso di incidenza riferito ai tumori del Sistema nervoso Centrale dei bambini è presente non nella sola area Terra dei Fuochi ma nell'intera area coperta dal Registro Tumori della ASL Napoli 3 sud ed è presente sia in Comuni che rientrano nella TdF che in altri che non vi fanno parte". L'insieme dei 17 Comuni della TdF esprime un eccesso di incidenza per tumori del Sistema Nervoso Centrale, localizzato in solo due Comuni dei 17 (Casalnuovo e Terzigno), ma è presente anche in altrettanti due Comuni che non rientrano nella TdF (Pollena e San Vitaliano), confermando che l'omissione dei dati relativi a Comuni che non rientrano nella TdF impedisce un confronto con le aree immediatamente adiacenti e crea una correlazione ambientale del tutto arbitraria. Nell'area Terra dei Fuochi della Provincia di Napoli ricorre un eccesso di ospedalizzazione nella fascia di età 0-1 anno per l'insieme dei tumori e per le leucemie, con una evidenza a priori di correlazione con l'inquinamento ambientale ( Pirastu et al.- SENTIERI 2010)

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, considerato e documentato, si conclude senza dubbio alcuno che il comune di Pomigliano d'Arco, non è morfologicamente e territorialmente idoneo ad ospitare un impianto per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani.

Pertanto vi chiediamo di rivalutare le considerazioni già svolte in progetto, che hanno portato a concludere, in maniera approssimativa e superficiale, che il comune di Pomigliano d'Arco presenta condizioni favorevoli alla realizzazione di un impianto per il trattamento della FORSU.

Inoltre, vi alleghiamo alla presente nota di controdeduzioni, la necessaria documentazione tecnica a supporto delle nostre dichiarazioni assertive che costituiscono prova documentale della pratica Impianto di compostaggio comune di Pomigliano d'Arco.

Espressamente chiediamo un incontro con la struttura di Missione per un coinvolgimento nella valutazione di opportunità del nostro comune, essendo portatori di un interesse diretto.

Per dare riscontro alla presente e concordare un incontro, vi forniamo i seguenti contatti:

1. Maria Busiello via F. Cavallotti, 28- Pomigliano d'Arco, cell. 393/3629180;
2. m5spomigliano@pec.it.

Distinti saluti

Maria Busiello



Dario De Falco



Salvatore Esposito



Salvatore Cioffi

